

**Penale Sent. Sez. 1 Num. 37303 Anno 2018**

**Presidente: IASILLO ADRIANO**

**Relatore: CAIRO ANTONIO**

**Data Udiienza: 05/04/2018**

**SENTENZA**

sui ricorsi proposti da:

HASAN ABDALBARI nato il 14/09/1982

ALI' OSAMA nato il 01/01/1989

TAROK ALI' nato il 01/01/1990

avverso l'ordinanza del 23/11/2017 del TRIB. LIBERTA' di CATANIA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO CAIRO;

lette/sentite le conclusioni del PG ROBERTO ANIELLO

Il Proc. Gen. conclude per il rigetto

udito il difensore

*li*

*A*

## RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catania con ordinanza in data 23/11/2013, in funzione di giudice del riesame adito ex art. 309 cod. proc. pen. confermava l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di Alì Osama, Hasan Abdalbar e Tarok Alì per i reati di cui agli artt. 416 comma 6 cod. pen. e 12 comma 3 lett. a) b) e d), 3 bis e 3 ter d. l.vo 286/1998. Riteneva sussistente la gravità indiziaria, relativa al delitto di partecipazione ad una associazione composta da più di cinque persone, allo stato non identificate, che si occupava di contattare in Libia soggetti interessati a fare ingresso illegalmente in Italia, via mare, dietro pagamento di un corrispettivo in denaro. Riteneva, altresì, integrato il quadro di gravità indiziaria relativamente al delitto ulteriore dell'aver procurato l'ingresso il 3/11/2017 di 17 cittadini stranieri, supportando un natante più piccolo e in condizioni precarie, con una imbarcazione cabinata. Sulla prima erano stati imbarcati i cittadini extracomunitari che erano scortati sino alle acque internazionali (anche facendo salire a bordo dell'imbarcazione di maggiori dimensioni alcuni di essi, per agevolare le attività di raggiungimento del tratto di mare internazionale). Ivi giunti erano stati chiamati i soccorsi che avrebbero dovuto provvedere al trasbordo e al trasporto sul territorio nazionale. La condotta era descritta e ritenuta con le aggravanti del numero delle persone superiore a cinque, dell'esposizione a pericolo di vita (trattandosi di imbarcazione che rischiava di affondare caricando acqua e risultando priva di ogni dispositivo di sicurezza), oltre che dell'aver commesso il fatto in più di tre persone.

2. Ricorrono per cassazione i tre indagati a mezzo del difensore. Quattro i motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo si lamenta il difetto della giurisdizione italiana in relazione ad entrambi i delitti.

Si trattava di fatti avvenuti in acque internazionali la cui consumazione era iniziata in zona libica, di guisa che non sarebbe stata applicabile la giurisdizione interna. Quanto ai principi giurisprudenziali richiamati dello stato di necessità indotto si trattava in parte di principi non condivisibili e, per altro verso, che non sarebbero stati suscettibili di applicazione al caso in esame.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di quadro indiziario grave in ordine ai delitti ascritti. Non ricorrevano, invero, a giudizio dei ricorrenti elementi idonei, né a supportare l'esistenza dell'associazione ritenuta e del relativo concorso, né del delitto di cui all'art. 12 comma 3 contestato. Nella specifica vicenda l'imbarcazione cabinata su cui viaggiavano i ricorrenti era estranea alla vicenda descritta e gli indagati erano pescatori che ivi si trovavano perché usciti alla ricerca di un cugino. La ricostruzione del Tribunale del riesame si era fondata esclusivamente sui dati ricavati dai verbali della Marina Militare che non erano, tuttavia, esaustivi e che non descrivevano gli eventi nell'interezza. Non si era dato conto né si erano, contrariamente, esaminate le deduzioni difensive svolte all'udienza di riesame, tra l'altro, allegata alla memoria depositata.

Frutto di travisamento era la particolarità relativa alla disponibilità da parte degli indagati del telefono cellulare satellitare. Il verbale di sequestro non ne dava atto e gli imputati erano in possesso di un solo telefono cellulare e di un apparato GPS separato da esso.

2.3. Con il terzo motivo si lamenta l'inutilizzabilità ai fini cautelari delle dichiarazioni rese dai migranti ascoltati. Costoro sarebbero stati indagabili ex art. 10 bis d. lgs. 286/1998 e in quanto tali, perché consapevoli della condotta di introduzione illegale nello Stato cui aderivano, avrebbero dovuto ricevere gli avvertimenti di cui all'art. 63 comma 4 cod. proc. pen.; l'omissione determinava inutilizzabilità delle relative dichiarazioni.

2.4. Con il quarto motivo si censura il tema delle esigenze cautelari; si assume difetto di motivazione e non si indicano gli elementi su cui era stato fondato il pericolo concreto e attuale di reiterazione. Il Tribunale non aveva tenuto conto neppure della documentazione offerta relativa ai passaporti degli indagati e alle buste paga di costoro.

3. I ricorsi sono inammissibili.

3.1. Manifestamente infondato è il primo motivo relativo al difetto di giurisdizione italiana. Risulta, in punto di fatto, che l'imbarcazione con a bordo i migranti era priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato e che i predetti vennero soccorsi dalla nave della Marina Militare Irlandese in acque internazionali e trasportati presso il porto di Palermo. Secondo la giurisprudenza di questa sezione della Suprema Corte, applicabile alla fattispecie, "in tema di immigrazione clandestina, la giurisdizione nazionale è configurabile anche nel caso in cui il trasporto dei migranti, avvenuto in violazione dell'art. 12 del D.Lgs. n. 286 del 1998 a bordo di una imbarcazione, priva di bandiera e, quindi, non appartenente ad alcuno Stato, secondo la previsione dell'art. 110 della Convenzione di Montego Bay delle Nazioni Unite sul diritto del mare, sia stato accertato in acque extraterritoriali ma, successivamente, nelle acque interne e sul territorio nazionale si siano verificati, quale evento del reato, l'ingresso e lo sbarco dei cittadini extracomunitari per l'intervento dei soccorritori, quale esito previsto e voluto a causa delle condizioni del natante, dell'eccessivo carico e delle condizioni del mare" (Cass. Sez. I, 11.3.2014, n. 18354, RV 262542). Nel caso oggetto dell'odierno scrutinio, è possibile affermare che le condizioni del viaggio fin dalla partenza davano conto dell'eventualità che il natante potesse essere soggetto ad avaria e determinare la necessità di richiedere soccorso. L'evento dell'introduzione dei migranti nello Stato è, pertanto, legato causalmente all'azione dei trafficanti. La competenza del giudice italiano per il reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12 si determina in base all'art. 6 cod. pen., essendosi nelle acque territoriali e sul territorio nazionale verificato l'ingresso e lo sbarco dei migranti, cioè l'evento del reato (anche: Sez. 1, n. 11165 del 22/12/2015 Cc. (dep. 16/03/2016), Almagasbi, Rv. 266430; Sez. 1, n. 18354 del 11/03/2014) P.M. in proc. Hamada, Rv. 262543; Sez. 1, n. 36052 del 23/05/2014 Cc. (dep. 20/08/2014), Arabi, Rv. 260040).

3.2. Il secondo motivo è al pari inammissibile. Attraverso la doglianza prospettata si tende ad ottenere una diversa valutazione in fatto del quadro dimostrativo in funzione dello scrutinio della gravità indiziaria. Il giudice *a quo* ha dato conto adeguatamente delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. I, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. IV, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove i rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benché prospettati come vizi della motivazione, si

A'

A

sviluppano tutti nell'orbita delle censure di merito, sicché, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell'articolo 606, comma 3, cod. proc. pen. Si tratta di censure che ripropongono motivi di merito già sottoposti al tribunale della libertà, che li ha puntualmente esaminati e confutati, e pretendono di offrire una lettura alternativa dei dati probatori secondo la prospettazione difensiva, ritenuta più coerente e plausibile di quella dei giudici di merito, che si risolve in una richiesta di rivalutazione del quadro probatorio, inammissibile nel giudizio di legittimità (per tutte., v. Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv.207944). Né hanno efficacia idonea a disarticolare il ragionamento sviluppato, i rilievi sul mancato sequestro di apparecchi satellitari. Sul punto si assume un travisamento, attraverso il richiamo al verbale di sequestro che ne darebbe conto, senza, tuttavia, allegare l'atto e senza ottemperare all'onere di autosufficienza che deve contraddistinguere il tipo di critica mossa con il ricorso per cassazione.

3.3. Anche la questione dedotta con il terzo motivo di ricorso è inammissibile e non tiene conto degli arresti più autorevoli di questa Corte che ha osservato come in tema di immigrazione clandestina, sono utilizzabili, in quanto hanno natura testimoniale, le dichiarazioni rese spontaneamente alla P.G. da parte di migranti nei confronti di membri dell'equipaggio che ha effettuato il trasporto illegale, non essendo configurabile nei confronti dei migranti il reato di cui all'art. 10 bis D.Lgs. n. 286 del 1998 - con conseguente necessità di riscontri alle dichiarazioni rese quali chiamanti in correttezza o reità - considerato che l'ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell'ambito di un'attività di soccorso e che non è configurabile il tentativo di ingresso illegale, trattandosi di una contravvenzione. (V. sent. n. 40518/16, non massimata) (Sez. U, n. 40517 del 28/04/2016, Taysir, Rv. 267627 )

3.4. Infine è inammissibile la critica che risulta sviluppata nel quarto motivo di doglianza. A parte i rilievi in fatto che la sorreggono, in ordine alla esistenza dei passaporti o di attestazioni sulla attività lavorativa, temi che non incidono sulle esigenze cautelari, la motivazione sul punto espressa dal tribunale del riesame risulta immune da censure. Contrariamente a quanto dedotto la gravità della condotta e l'inserimento dei ricorrenti in un contesto che ha operato con indiscutibile organizzazione del viaggio ha indotto, infatti, a ritenere rilevante il rischio di recidiva e la ripresa dei contatti tra costoro e i soggetti inseriti nell'ambito dell'immigrazione clandestina, con la cui cooperazione si era dato causa al trasferimento in esame, là dove non si fosse optato per un controllo cautelare deciso. In questa logica e considerato anche il rischio concreto di fuga dei singoli si è, pertanto, ritenuto che unica misura adeguata fosse, appunto, quella di massimo rigore disposta.

2. Conseguono, alla luce di quanto detto, la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché — valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione — ciascuno al versamento a favore della cassa delle ammende della somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, *infra* indicata in dispositivo.

**P.Q.M.**

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 2.000,00 ciascuno in favore della cassa delle

Trasmessa copia ex art. 23  
n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332

Roma, li 1 AGO. 2018

*Cancellaria*

*R*

ammende. Dispone che copia del presente provvedimento sia trasmesso a cura della  
Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 d. att. cod. proc. pen.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5 aprile 2018

**Il consigliere estensore**

**Il Presidente**

Antonio Cairo

*Antonio Cairo*

Adriano Iasillo

*Adriano Iasillo*

**CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**Prima Sezione Penale**

**Depositata in Cancelleria oggi**

**Roma, li 1 AGO. 2018**

Corte di Cassazione - copia non ufficiale